



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, adottata secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 5, recante le categorie di rilevanza nonché il processo, le modalità e i criteri per l’elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attività e dei servizi di cui all’articolo 30.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante “*Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale*”;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante “*Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148*”, c.d. decreto NIS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, l’articolo 76;

VISTO il Decreto Direttoriale ACN n. 21007/24 del 27 giugno 2024 recante “*Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto NIS, ai fini di cui all’articolo 24, comma 1, dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno a partire dalla ricezione della prima comunicazione di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a), i soggetti essenziali e i soggetti importanti comunicano e aggiornano, tramite la piattaforma digitale di cui all’articolo 7, comma 1, un elenco delle proprie attività e dei propri servizi, comprensivo della relativa attribuzione di una categoria di rilevanza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto NIS, l’obbligo di cui all’articolo 30, comma 1, si applica a partire dall’anno solare 2026;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 40, comma 5, lettera i), del decreto NIS, con una o più determinazioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sentito il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS, sono stabilite le categorie di rilevanza nonché le modalità e i criteri per l’elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi, a valenza multisettoriale e, ove opportuno, settoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2023, recante la nomina del Prefetto Bruno Frattasi a Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

CONSIDERATO che gli allegati recanti il modello di categorizzazione sono stati condivisi con le Autorità di settore e con le associazioni di categoria anche per mezzo dei tavoli settoriali di cui all’articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto NIS;

PRESO ATTO dei riscontri pervenuti;

SENTITO il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS di cui all’articolo 12 del decreto NIS nella riunione del 9 aprile 2026;

ADOTTA LA PRESENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente determinazione si intende per:
 - a) “decreto NIS”, il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;
 - b) “Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;
 - c) “Autorità nazionale competente NIS”, l’Autorità nazionale competente di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto NIS;
 - d) “Autorità di settore NIS”, le Amministrazioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto NIS;
 - e) “sito web”, il sito web istituzionale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (acn.gov.it);
 - f) “piattaforma digitale”, la piattaforma digitale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS, accessibile tramite il Portale ACN;
 - g) “soggetto”, un soggetto, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera hhh), del decreto NIS, di natura giuridica pubblica o privata;
 - h) “soggetto NIS”, un soggetto che rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS;
 - i) “attività e servizi NIS”, le attività e i servizi per i quali il soggetto rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS;
 - j) “elenco categorizzato delle attività e dei servizi”, l’elenco delle attività e dei servizi svolti dal soggetto NIS, comprensivo della relativa categoria di rilevanza;
 - k) “elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi”, il processo di elaborazione dell’elenco categorizzato delle attività e dei servizi;
 - l) “categoria di rilevanza”, la categoria che misura l’impatto di una possibile compromissione dell’attività o del servizio sulla capacità del soggetto di svolgere correttamente le attività e i servizi NIS;
 - m) “macro-area”, un insieme di attività e servizi omogenei, ivi inclusa la categoria di rilevanza pre-assegnata;
 - n) “modello di categorizzazione”, il modello elaborato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, e dell’articolo 40, comma 5, lettera i), del decreto NIS, in accordo al quale i soggetti NIS predispongono l’elenco categorizzato delle attività e dei servizi.

Articolo 2

(Adozione dei modelli di categorizzazione)

1. Il modello di categorizzazione, di cui agli allegati 1 e 2 al presente provvedimento, è adottato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, e dell'articolo 40, comma 5, lettera i), del decreto NIS. Il modello reca dieci macro-aree per le quali sono indicate la denominazione, la descrizione nonché la categoria di rilevanza pre-assegnata.
2. Le macro-aree di cui all'allegato 1 si applicano ai soggetti NIS riconducibili alle tipologie di soggetto di cui ai numeri 1, 2, 5, 6, 7 e 10, dell'allegato I, ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, dell'allegato II, nonché al numero 1 dell'allegato IV del decreto NIS.
3. Le macro-aree di cui all'allegato 2 si applicano a tutti i soggetti NIS che non sono riconducibili alle tipologie di soggetto di cui al comma 2.
4. Ai fini del comma 1, sono definite le seguenti categorie di rilevanza:
 - a) impatto alto;
 - b) impatto medio;
 - c) impatto basso;
 - d) impatto minimo.

Articolo 3

(Elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi)

1. Tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto NIS, con le modalità stabilite dalla determinazione dell'articolo 40, comma 5, lettera b), del decreto medesimo, i soggetti NIS provvedono all'elencazione e alla categorizzazione di tutte le attività svolte e dei servizi erogati, internamente ed esternamente, suddivisi nelle macro-aree di cui al modello di categorizzazione.
2. Per ogni attività o servizio, il soggetto NIS indica:
 - a) la macro-area corrispondente;
 - b) la denominazione e la descrizione dell'attività o del servizio;
 - c) la categoria di rilevanza.
3. I soggetti NIS possono indicare una categoria di rilevanza per un'attività o un servizio diversa da quella pre-assegnata della macro-area a cui è riconducibile sulla base di una propria valutazione dell'impatto di una possibile compromissione dell'attività o del servizio sulla capacità del soggetto di svolgere correttamente le attività e i servizi NIS. In tal caso, i soggetti NIS conservano la documentazione recante tale valutazione.
4. I soggetti NIS non sono tenuti a indicare attività o servizi per una o più macro-aree del modello qualora non svolgano attività e non erogino servizi riconducibili alle stesse.

Articolo 4

(Coordinamento con la classificazione dei dati e dei servizi per la Pubblica Amministrazione)

1. I soggetti NIS che hanno svolto la classificazione dei dati e dei servizi di cui all'articolo 3 del Decreto Direttoriale ACN n. 21007/24 del 27 giugno 2024, applicano il modello stabilito dal predetto decreto ai fini dell'elencazione e della categorizzazione delle attività e dei servizi, in luogo del modello di categorizzazione di cui alla presente determinazione.

Articolo 5

(Coordinamento con la disciplina del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

1. Alle attività e ai servizi a cui si applicano gli obblighi di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è attribuita la categoria di rilevanza "impatto alto" e non sono oggetto di quanto previsto dall'articolo 3.

Articolo 6
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente determinazione, a carico dell’Autorità nazionale competente NIS, si provvede, rispettivamente, con le risorse di cui all’articolo 10 del decreto NIS.

Articolo 7
(Pubblicità)

1. La presente determinazione è pubblicata sul sito web dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sui siti web istituzionali delle Autorità di settore NIS e ne sarà data, altresì, comunicazione tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 8
(Disposizioni finali e entrata in vigore)

1. Per quanto non previsto dalla presente determinazione, si applicano le disposizioni del decreto NIS.
2. La presente determinazione si applica a decorrere dal 1° maggio 2026.

Roma, *data di protocollazione*

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Frattasi)